

COMUNE DI _____

Provincia di _____

ORDINANZA N. _____ DEL _____

OGGETTO: Ordinanza per l'esecuzione delle esumazioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri – Modalità e condizioni.

IL SINDACO

Premesso che è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, omologato dal Ministero della Salute con provvedimento del _____¹ e che lo stesso ha recepito l'assunto del DPR n. 285/1990 che all'art. 82 attribuisce al Sindaco il compito di regolare lo svolgimento delle esumazioni, ed in particolare si richiamano specificatamente:

- il R.D. T.U.II.ss. n. 1265/1932, -Titolo VI° "Della Polizia mortuaria",
- gli artt. 36, 51, 52, 58, 82, 83, 84 e 85 del suddetto DPR 285/1990,
- il D.M. del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 25 maggio 1989 ("Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani");
- l'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio")², come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389, nonché il

¹ E' competenza del Consiglio Comunale la deliberazione dei regolamenti, fra i quali rientra anche quello locale di polizia mortuaria, regolamento previsto dagli Artt. 344 e 345 del T.U. delle II.ss. RD n.1265/1934.

La polizia mortuaria, è materia comunale, si richiamano a riguardo

- gli artt. 337, 343 e 394 del R.D. 1265/1937 suddetto,

- l'art. 824 del C.C.

- l'art. 49 e i seguenti del DPR 285/1990,

- l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000,

- il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993.

Da vario tempo si è sedimentata la tendenza di dotarsi di uno specifico Regolamento comunale che raccoglie insieme le attività funebri e quelle cimiteriali, gli elementi fondamentali della Polizia Mortuaria nell'ambito giurisdizionale comunale.

La necessità di omologare i regolamenti comunali di polizia mortuaria, affinché essi producano i loro effetti giuridici, è stata confermata anche dal D.M. n. 54 del 1998, in forza dell'art. 345 del R.D. 1265/1934 (ancora pienamente in vigore) che assume il rango di norma speciale prevalendo sulle disposizioni di diritto comune, cioè per il "criterio di specialità" in caso di antinomia tra due norme giuridiche, prevale quella più specifica.

Potrebbe esserne trasferita la competenza alle Regioni, ma necessita una Legge Regionale che espressamente avochi a sé tale funzione.

² Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e) ed f), si definiscono rifiuti cimiteriali: "... tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale ...".

D.P.R n. 254 del 15 luglio 2003 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", rif. in particolare agli artt. 12,13,14 e 15);

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale" o T.U.A.), nonché il recente D.M. 161/12 ("Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo") con la recente integrazione della L. n. 98/2013 ("Decreto del fare");
- il D.lgs. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")³;
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa⁴;
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998⁵;
- il parere dell'A.U.S.L. competente per giurisdizione;

Ritenuto che operativamente debba essere⁶:

- 1) il Responsabile del servizio di custodia cimiteriale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (gestione dei servizi cimiteriali diretta);

In sostanza si evidenzia che l'attività di esumazione (come tanto più quella di estumulazione ordinaria/straordinaria) determina la organizzazione anche della modalità di raccolta, differenziazione, stoccaggio e smaltimento (tramite conferimento) del "rifiuto cimiteriale".

Dovrà essere prevista, pertanto, la separazione della frazione di rifiuto destinata all'incenerimento (legno-imbottiture) da quella da avviare al recupero (maniglie-zinco). Occorre attuare la riduzione volumetrica del rifiuto composto da legno e imbottiture per l'inscatolamento in idonei contenitori (ad es. si suggeriscono contenitori standard da lt. 90) con all'interno un sacco in polietilene. E' necessario curare la disinfezione del rifiuto con liquido disinfettante a base di sali quaternari di ammonio con azione battericida e deodorante (es. puramente indicativo Disan 50 di OR.MA. sas). Infine si evidenzia di accertarsi sulla modalità di termodistruzione dei rifiuti speciali in impianti regolarmente autorizzati e convenzionati con la Ditta a cui si affida il servizio di raccolta/trasporto e trattamento/smaltimento/riciclo del rifiuto cimiteriale, terre di scavo ed inerti inclusi.

³ Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è consultabile nella sua veste aggiornata sul sito consigliato:
http://www.bossettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm.

La "esumazione" come pure la "estumulazione" sono attività lavorative per le quali è necessario predisporre apposito P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) da parte della Ditta che opera e dovrà essere predisposto anche il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto nell'ambito cimiteriale è frequente operare contemporaneamente con altre Ditte (es. Ditte artigiane di lavori edili o marmi). Si ricorda che per eseguire le esumazioni sono di primaria importanza appropriati D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale = "... attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ..."

Nei casi in cui un lavoratore sia soggetto all'azione di più rischi e si renda necessario l'uso simultaneo di più D.P.I. (rischi multipli), questi devono essere compatibili tra loro e provvedere alla funzione protettiva per la quale sono stati progettati.

⁴ Il testo della circolare è disponibile da scaricare (o consultare) nel sito www.tuttosuicimiteri.it (nell'area Documentazione, normativa, nazionale).

⁵ Idem alla nota precedente.

⁶ Scegliere l'opzione adeguata all'organizzazione del servizio comunale in atto.

- 2) il Funzionario responsabile dell'Ufficio cimiteriale coincidente o diretto collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'appalto della gestione dei servizi cimiteriali esternalizzati;

provvede affinché le esumazioni siano eseguite in relazione alle richieste pervenute ovvero alle esigenze del servizio;

Valutato che, sulla scorta della verifica condotta, le disponibilità residuali di posti salma nel cimitero comunale sono di:

- nr. ____ fosse/posti salma in terra, Campo Comune HK;

e pertanto tale disponibilità non è in grado di soddisfare le necessità prossime (prossimo decennio), nonché di soddisfare la necessità ulteriore di posti salma a causa della ridotta capacità ricettiva dei Colombari a loculi, nonché la esigua disponibilità di "aree speciali" per la sepoltura di salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie/straordinarie e/o esumazioni;

**Risulta indifferibile ed urgente
attivare una Campagna di Esumazioni ordinarie, pertanto
ORDINA**

che nel/nei Cimitero/i comunale/i a partire dal _____ venga data attuazione alla normativa che segue, relativa all'esecuzione delle "esumazioni ordinarie", nonché nei casi necessari alle "esumazioni straordinarie", da svolgersi come regolate dal seguente articolato.

Premessa - L'esumazione è l'operazione specifica dell'attività cimiteriale consistente nel togliere dalla sepoltura in terra nel "campo d'inumazione" i resti trasformativi del cadavere (processo di mineralizzazione o scheletrizzazione); l'operazione è generalmente finalizzata a recuperare i "resti ossei" o quando i "resti mortali" ovvero caso il "cadavere inconsunto". Le esumazioni ordinarie nel/nei Cimitero/i comunale/i si eseguono almeno 10 anni dopo la data di sepoltura di ciascuna salma, come stabilito dal vigente D.P.R. n. 285/90, avendo accertato che tale periodo è tutt'ora sufficiente alla completa scheletrizzazione del cadavere inumato⁷.

Art. 1 - Entro il 30 dei mesi di settembre o ottobre e/o novembre⁸ di ogni anno, il responsabile comunale del Servizio cimiteriale, cura la redazione dell'elenco delle esumazioni dell'anno successivo;

la redazione dell'elenco può anche essere redatto anticipatamente in caso di grave carenza di posti salma nel Cimitero per poter eseguire una "campagna di esumazione" urgente;

l'elenco deve ordinare i defunti che hanno maturato almeno 10 anni di sepoltura in terra e per ciascuno si dovranno verificare e reperire tutti i dati necessari per notiziare prontamente con notifica i familiari della necessità di procedere con l'esumazione del loro defunto nonché, conseguentemente, organizzare le successive collocazioni di "resti ossei"

⁷ Si informa che sul sito www.tuttosuicimiteri.it alla voce Documentazione, gestione operativa, sono descritte con precisione le modalità operative corrette per eseguire le esumazioni.

⁸ "Ovvero entro il 30 del mese di Settembre sarebbe preferibile ed ottimale".

secondo le richieste dei familiari e/o le disponibilità offribili da parte del Comune (es. ossario comune, ossarini, collocazione in loculi già concessi allo stesso familiare o Tomba di famiglia, ecc.).

L'elenco dei defunti da esumare in cui sarà anche precisato "il trattamento prestabilito dei "resti mortali" e "resti ossei", verrà esposto all'albo del Cimitero, all'albo pretorio comunale, pubblicato su internet sulla pagina principale del portale web del Comune, nonché sulle plance di pubblica affissione, in particolare quelle riservate agli annunci religiosi, mortuari e/o comunicati comunali, ubicate sia in vicinanza del Cimitero che nei luoghi di maggiore frequentazione pubblica del territorio comunale. Copia di tale elenco sarà inoltrata alle parrocchie diocesane del territorio comunale. L'affissione dovrà essere mantenuta e curata, affinché risulti sempre decorosa e ben leggibile, per almeno 30 gg. consecutivi.

Il Sindaco disporrà ogni anno le "esumazioni ordinarie", queste si svolgeranno nel periodo "dal mese di marzo a quello di ottobre compresi", fatto salvo i mesi di giugno, luglio ed agosto (sospensione).

L'esumazione ordinaria non è assoggettata alla presenza del responsabile sanitario locale; l'inizio delle operazioni di esumazione è fissato con determinazione del Responsabile del servizio cimiteriale con andamento frazionato ma continuo e continuativo fino alla conclusione di tutte le esumazioni previste.

Art. 2 - Unicamente le "esumazioni straordinarie" sono eseguite alla presenza del responsabile sanitario della competente A.U.S.L. (o vigile sanitario da questi delegato) e del Responsabile del servizio cimiteriale e svolte in seguito richiesta; queste si distinguono in:

- *Richieste da parte dell'Autorità giudiziaria, eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno previo esperimento di idoneo provvedimento autorizzativo;*
- *Richieste da parte del familiare e/o tutore della salma - eseguibile nei soli mesi di marzo e aprile, purché entro 180 gg. dalla data di sepoltura ovvero trascorsi e compiuti anni sei (72 mesi completati) dalla data di sepoltura della salma; tale operazione è "alcun pregiudizio per la pubblica incolumità" da parte del Responsabile sanitario locale. Lo svolgimento è assoggettato al pagamento di specifica tariffa cimiteriale prevista per tale operazione.*

Art. 3 - Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I famigliari o interessati possono fare domanda di raccogliere tali "Reperti Ossei" per la loro deposizione in ossarini, loculi o tombe avute in concessione ovvero per trasferimento in altro Cimitero o anche in altro Comune. In tale caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Il "disinteresse" da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinaria (cioè mancanza di soggetti aventi titolo o loro inazione volontaria e prolungata), è da valere e quindi intendere come "assenso al trattamento" prestabilito e cioè:

- a) *per i "resti mortali", re-inumazione se esiste disponibilità di posti salma in terra per salme inconsunte, oppure avvio alla cremazione ai sensi del DPR n.254/2003 e poi dispersione delle ceneri in cinerario comune nel Cimitero*

cittadino, previo deposito temporaneo in un locale appositamente attrezzato a tale scopo presso il Cimitero cittadino di cui al successivo Art. 4⁹;

- b) *per il "resto osseo", invio al deposito in Ossario comune nel Cimitero cittadino, previo deposito temporaneo in un locale appositamente attrezzato a tale scopo presso il Cimitero cittadino di cui al successivo Art. 4.*

Art. 4 - I "resti ossei" rinvenuti da ogni singola fossa, sono raccolti distintamente e distintamente ordinati in un distinto idoneo contenitore come segue:

- a) *se è stata fatta una richiesta preventiva, direttamente composti in cassetta di zinco di cui al precedente Art. 3, per la collocazione in loculo di colombario o di Tomba di famiglia oppure in ossarino o cinerario;*

sul contenitore sarà fissato saldamente o riportato in modo indelebile l'indicazione anagrafica del defunto a cui appartengono i "resti ossei" oltre alla data a luogo di avvenuta esumazione.

- b) *in un contenitore idoneo (cioè sacchetto in materiale plastico di colore scuro oppure in sacchetto in puro cotone di colore scuro), distinto per ciascun resto osseo di defunto, nel caso in cui siano da indirizzare all'ossario comune oppure quando, alla data dell'esumazione del defunto, il Comune non sia stato in grado di rintracciare per tempo i familiari o questi non si fossero presentati nei tempi indicati/concordati;*

il sacchetto una volta confezionato e chiuso con apposito cordino e sigillo a piombo, munito di targhetta metallica su cui sarà riportato in modo indelebile l'esatto nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto nonché data e luogo di avvenuta esumazione, sarà collocato temporaneamente in un locale appositamente attrezzato per tale conservazione temporanea, posto nel magazzino o nella Camera mortuaria del Cimitero cittadino.

Le ossa ordinate nel contenitore di cui al precedente punto b) per le quali non sono state rintracciate o non si siano presentati familiari o persone interessate alla tutela del defunto, saranno conservate temporaneamente nella scaffalatura posta nel locale suddetto in modo ordinato, decoroso e di immediata rintracciabilità, fino al 31 Gennaio dell'anno successivo alla data di esumazione; dopo tale data saranno definitivamente indirizzate all'Ossario comune del Cimitero di provenienza, o del Cimitero cittadino.

Art. 5 - Si dispone inoltre che la collocazione temporanea dei "resti ossei" può considerare anche le cassette in zinco e le urne cinerarie¹⁰ quando esistesse una carenza di idonei

⁹ *I familiari hanno il diritto di opporsi alla cremazione dei resti mortali deliberata d'ufficio dal comune (in caso contrario vale il principio del silenzio assenso), quindi per esercitare questo loro potere che si configura come un diritto della personalità (decidere di sé stessi e dei propri cari anche per il periodo successivo alla morte) debbono essere preventivamente informati con i modi ed i tempi.*

¹⁰ *La presente disposizione dovrebbe far parte del Regolamento di polizia mortuaria comunale.*

ossarini o cinerari per i quali i familiari del defunto avessero fatto precisa richiesta è ammessa in un deposito cimiteriale¹¹.

Cessati i motivi che hanno giustificato la collocazione provvisoria, verrà fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei familiari del defunto delle eventuali spese sostenute da parte del Comune.

Art. 6 - E' compito del caposquadra responsabile dell'unità di operai effossori (o in sua assenza del vice-caposquadra) stabilire, al momento dell'esumazione, quando "i resti trasformativi del cadavere" sono "resto mortale" o "resti ossei"¹².

A tal fine valgono i seguenti criteri, integrati da quanto la pratica e l'esperienza suggeriscono¹³:

- a) per "cadavere" si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali"; con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli"¹⁴;
- b) per "resti mortali" si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi allo scadere del turno decennale di rotazione per effetto di mummificazione¹⁵ o saponificazione¹⁶", o meglio non ci sono le condizioni che

¹¹ Magazzino posto all'interno del cimitero, idoneo con scaffalatura anche metallica aperta per il ricovero ordinato dei resti organizzato con caselle numerate secondo uno schema preciso utile per la registrazione da farsi contestualmente al momento del deposito stesso, sul registro del cimitero (art. 52 del DPR 285/1990). Il locale ove sarà ubicata la scaffalatura dovrà essere chiuso adeguatamente, pulito, arieggiato, protetto e facilmente accessibile anche da parte dell'utenza che potrà farvi visita solo se direttamente accompagnata, evitando di incorrere in situazioni che potrebbero determinare sottrazione di resti ossei o ceneri.

¹² Si evidenzia che questa operazione è la più delicata e fonte di contestazioni se eseguita non correttamente. E' fondamentale che la squadra che opera per le esumazioni sia sufficientemente informata e formata a tale lavoro, inoltre il Caposquadra o vice-Caposquadra ha obbligo di redigere il verbale di ogni esumazione su modello che preparerà l'Ufficio cimiteriale, che dovrà consentire sia la segnalazione di ritrovamenti di oggetti personali del cadavere così come lo stato di decomposizione che possa sufficientemente garantire che trattasi di "resto osseo" ovvero di Resto Mortale. Sul sito www.tuttosuicimiteri.it si può scaricare lo schema tipo di verbale per l'esumazione/estumulazione nel reparto Documentazione, Gestione amministrativa, modulistica.

¹³ Per un approfondimento da parte del RUP della Stazione appaltante, del Responsabile comunale degli uffici cimiteriali e del Caposquadra è consigliata la lettura degli articoli consultabili ai seguenti link di internet: <http://www.funeralia.net/formazione/2004/maggio/> e <http://www.funeralia.net/normative/2004/ottobre/>.

¹⁴ Circolare 26/6/1993 numero 24, paragrafo 15.

¹⁵ Le condizioni ambientali favorevoli alla mummificazione sono: il clima freddo, secco e ventilato, che ostacola la putrefazione o l'inumazione in terreni asciutti capaci di assorbire i liquidi in grande quantità ed anche la presenza di certi tipi di muffe che disidratano il corpo. I fattori del cadavere che favoriscono i processi di mummificazione sono la denutrizione, l'età avanzata, grosse emorragie. In media, un processo di mummificazione dura 6 mesi-1 anno. Il corpo mummificato ha un colore brunastro, con la pelle di consistenza del cuoio o della pergamena, e che aderisce alle ossa.

¹⁶ In casi particolari, in cui il cadavere si trova in ambienti senza circolazione di aria e a contatto con concentrazioni importanti di sali di Calcio e Magnesio, si verifica la trasformazione dei grassi del corpo in sapone. Quindi la saponificazione del cadavere consiste nella trasformazione delle parti molli in adipocera un sapone calcico, insolubile, di aspetto lardaceo e untuoso e di odore sgradevole, prodotto dalla combinazione dei grassi neutri dei tessuti con sali di calcio e di magnesio presenti nell'acqua o nel terriccio umido in cui si trova il cadavere. E' indispensabile l'assenza di

permettono di poter raccogliere facilmente, distintamente, tutte le ossa del cadavere parzialmente scheletrizzato (per disporle ordinatamente in cassetta in zinco o per introdurle nel sacchetto predisposto) ;

- c) *per “resti ossei” si intendono “gli esiti della completa scheletrizzazione di un cadavere”, ivi comprese le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di mineralizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.*

Art. 7 - Le operazioni di esumazione potranno svolgersi solo dopo la perimetrazione della porzione di campo interessato da tali lavori, da farsi anche con nastro segnaletico antinfortunistico, tale da costituire una visibile recinzione continua della zona; all'interno dell'area è ammessa la sola presenza degli addetti cimiteriali alle operazioni, pertanto il caposquadra è responsabile dello svolgimento corretto delle operazioni.

Non è obbligatoria la presenza dei familiari interessati alle salme in esumazione nell'area d'intervento ma opportuna; gli interessati presenti che assisteranno, potranno soffermarsi limitatamente all'esterno della delimitazione dell'area con cura e cautela ad evitare causa di intralci o pericolo per se e per altri¹⁷.

E' consentito l'uso di pala meccanica di miniescavatore, purché adeguato in dimensione e potenza agli spazi ridotti su cui si interverrà, si pone divieto all'impiego di terne in genere e miniescavatori con passo in larghezza del cingolato superiore a mt. 1,25.

L'impiego nello scavo delle fosse da esumare della pala meccanica potrà avvenire solo fino alla prossimità del coperchio della bara sepolta; appena sarà segnalato da un addetto posto a coadiuvare il manovratore della macchina operativa, il raggiungimento della profondità limite, prossimità del coperchio della bara, le operazioni di scavo devono proseguire a mano, dopo l'idonea sistemazione in sicurezza della fossa stessa e bordi di scavo dell'intera area di opera.

Art. 8 - L'esecuzione di ogni singola esumazione è subordinata alla stesura di apposito verbale (prestampato e numerato progressivamente in duplice copia) a firma del caposquadra responsabile e dell'eventuale familiare o avente titolo alla tutela della salma quando presenti.

Art. 9 - Se il cadavere esumato non fosse in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato, a una nuova inumazione in Campo speciale (a ciclo ridotto) previo riordino della salma in “cassa in materiale biodegradabile (cartone) sul cui fondo deve essere collocato un “lenzuolino biodegradabile idoneo” fornita completa a tariffa gratuita dal Comune, per un periodo d'inumazione fissato in¹⁸:

- a) *5 anni, nel caso in cui, nella re-inumazione, non si provveda all'uso di sostanze “biodegradanti”, cioè sostanze favorevoli la scheletrizzazione;*

aria. Il processo inizia dal tessuto sottocutaneo, quindi si diffonde al tessuto adiposo periviscerale. La saponificazione si rende evidente dopo alcune settimane e si completa in 12-18 mesi e permane se il cadavere rimane giacente nello stesso luogo e condizioni di sepoltura.

¹⁷ *L'opportunità o meno di consentire riprese video o fotografiche dovrà essere segnalata in modo evidente e dovrà essere esplicitato il motivo (privaci, pubblico decoro, ecc.) Una documentazione fotografica d'ufficio sarà necessaria per documentare ogni esumazione e quindi l'intera operazione svolta.*

¹⁸ *Novità introdotte dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10/1998.*

- b) *2 anni, nel caso in cui, nella re-inumazione, si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorevoli la scheletrizzazione;*

oppure può essere cremato su richiesta dei familiari.

Art. 10 - Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione di "esumazioni", sono identificati e trattati come segue¹⁹:

- a) *resti lignei di feretro, oggetti vari ed avanzi di indumento, sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c2 (e)) da avviare a smaltimento, previa eventuale riduzione in dimensioni utili, collocandoli in un apposito contenitore predisposto, idoneo anche ad essere temporaneamente stoccato in area cimiteriale, il contenitore deve essere adeguato alla successiva termodistruzione;*
- b) *parti metalliche in genere (leghe, ottone, rame, alluminio) e cofani in zinco, sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c2 (f)) da avviare per lo smaltimento, previo trattamento disinfettante, eventuale stoccaggio in contenitore idoneo anche al trasporto per successiva termodistruzione ovvero trattamento di riciclo;*
- c) *inerti/materiale lapideo, non a contatto con il feretro, ovvero a contatto con il feretro, sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c3 (b) e (h)) da smaltire ai sensi dello specifico regolamento/ordinanza regionale, provinciale o comunale.*
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

Art. 11 - Gli elementi funerari della tomba, realizzati in qualsiasi materiale comprendenti la parte "copritomba", gli eventuali arredi funerari quali lanterne votive, vasi portafiori, targhe commemorative, ecc. dovranno essere rimossi a cura dei familiari o aventi tutela del defunto, 30 gg. prima dell'inizio delle operazioni di esumazione nel Campo e Cimitero d'intervento. Nel caso di mancato intervento, tali elementi ed arredi saranno rimossi dagli operatori cimiteriali comunque, preventivamente rispetto il periodo di svolgimento dell'esumazione e ridotti in maceria per raccogliarli per differenti categorie di rifiuto (inerti, maceria, acciaio, alluminio, rame, ecc.) per il loro indirizzo verso l'idoneo smaltimento.

L'eventuale riuso degli elementi di arredo funerario potrà avvenire per lo stesso defunto, nel caso di re-inumazione del resto mortale (salma inconsunta), oppure per altro defunto della stessa famiglia, purché già sepolto nei Cimiteri di questo Comune.

Le lapidi:

- *di particolare pregio (lavorazioni di artisti noti ma in vita, di artisti non più in vita, oggetti di pregio e/o alto artigianato di almeno 50 anni)*
- *relative a persone benemerite della città,*

non potranno essere distrutte.

¹⁹ I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 1).

Dovranno essere rimosse con cura e predisposte per la loro collocazione all'interno del Cimitero, in luoghi idonei di pregio, centrali, e frequentati, ovvero anche nelle parti di muro perimetrale dell'antico cinto cimiteriale, purché accessibile, apponendole in sicurezza con staffe idonee o muratura, con collocazione definitiva.

Gli oggetti di valore ritrovati nella distinta fossa di sepoltura, saranno raccolti in idoneo contenitore e consegnati dal caposquadra al familiare con regolare verbale di consegna nel quale risulteranno obbligatoriamente annotati e descritti anche sul verbale di esumazione.

Sarà sempre garantito, quando possibile, il distacco dell'immagine fotografica dal monumento/stele tombale, la quale potrà essere reimpiegata dal familiare del defunto per la nuova sepoltura del "resto osseo" o del "resto mortale" raccolto.

Art. 12 - Le tariffe relative a:

- *deposito temporaneo della cassetta "resti ossei" o urna cineraria in attesa di collocazione nel loculo, ossarino o cinerario definitivo, quando non disponibili al pronto uso da parte del concessionario o non disponibili per la concessione in quanto da realizzare o ultimare da parte del Comune;*
- *prestazioni cimiteriali (esumazione ordinaria, esumazione straordinaria, smaltimento di rifiuto inerte come lapide copri-tomba), se non fossero già definite;*

sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale che andrà ad integrare la tabella o griglia tariffaria cimiteriale-funeraria in vigore.

Art. 13 – Si dispone che il Responsabile degli Uffici cimiteriali potrà provvedere, secondo condizione, attraverso propria determinazione, da pubblicare sull'albo pretorio del Comune e per pubblica affissione per 30 gg. continuativi e consecutivi, alla cremazione dei resti ossei contenuti nell'ossario comune del Cimitero cittadino, nei casi ed ex lege della Circolare del Ministero della Salute n. 10/1998, nonché ai sensi del DPR n.254/2003.

Art. 14 - La regolamentazione individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggerisca nonché dagli ordini interni di servizio del RUP e/o Responsabile del Servizio cimiteriale.

Il Comune di _____, lì _____

IL SINDACO

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su " WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".